



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO. SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON  
DIRIGENTE DEL C.NVVF.:

O.S. UIL PA VV. F.

O.S. CONFSAL VV. F.

O.S. USB VV. F.

LORO SEDI

Oggetto: Benefici vittime del dovere.

In riscontro ad alcune richieste pervenute da codeste OO. SS. in merito alla normativa concernente le speciali elargizioni a favore delle vittime del dovere, sentiti i competenti uffici, anche a seguito di una recente sentenza intervenuta in merito, si comunica quanto segue.

Il beneficio della speciale elargizione, conseguente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, è disciplinato dalla legge n. 266 del 2005 e dal regolamento attuativo n. 243 del 2006, non già per far fronte a qualunque rischio derivante dall'esercizio dei compiti d'istituto, in quanto può essere riconosciuto dipendente da causa di servizio solo quel rischio specifico che è causa diretta ed immediata di lesioni verificatesi durante lo svolgimento di operazioni di soccorso estremamente rischiose ed eccedenti l'ordinaria difficoltà e pericolosità abituali.

Tale approccio interpretativo è stato confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa e da un ultimo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, 11 settembre 2018 num. 30304.

Quest'ultima sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso nel 2005 al V.F.E. Claudio Reguzzoni per un intervento operativo di "soccorso animali", la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando la posizione assunta dall'Amministrazione in primo e secondo grado di giudizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

In particolare è stato riaffermato il principio che per il sorgere del diritto alla speciale elargizione, prevista a favore delle vittime del dovere, non è sufficiente che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento delle funzioni d'istituto, ma occorre anche accertare che sia dipendente da un rischio specificamente attinente all'espletamento di attività di soccorso connesse "a circostanze eccezionali riferite alla prestazione di servizio svolta al momento dell'evento".

Nel caso specifico quindi del vigile del fuoco che svolge un intervento operativo di "soccorso animali", esso rientra certamente tra le attività d'istituto, essendo certamente qualificabile come attività di soccorso, ma un infortunio occorso in conseguenza di tale attività non dà diritto alla speciale elargizione, mancando dei suesposti requisiti che qualificerebbero come "vittima del dovere" il vigile del fuoco.

Tali infortuni legittimano, di contro, al riconoscimento al beneficio dell'equo indennizzo, trattandosi di un infortunio occorso in servizio, riconoscimento infatti elargito al V.F.E. Claudio Reguzzoni.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Buccheri